



IL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026

“Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”

ORDINANZA N. 3 DEL 11 febbraio 2026

* * *

IL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;

Visto l'art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato*) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022 n. 9, concernente il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”*;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026, n. 1180 *“Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2026;

Visto l'art.1, commi 1 e 2, della sopracitata Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 1180, ai sensi del quale:

“1 Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati, ... possono ... individuare soggetti attuatori, ... che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [omissis]”;

Visto l'art. 2 dell'Ordinanza n. 1180/2026 rubricato (*Contributi di autonoma sistemazione*) ai sensi del quale *“1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei familiari composti da una persona, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in euro 700,00 per quelli composti da tre persone, in euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i Commissari delegati provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 15. 4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi”.*

Visto l'art. 4 della citata Ordinanza n. 1180/2026, rubricato (*Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori*) che ai commi 3, 4, 5, dispone:

“3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione ... i Commissari delegati definiscono, ... la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;[omissis].

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, letter(a) a) ... i Commissari delegati provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità

attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative ...

Considerato che, ove ne ricorrano esigenze e condizioni, la copertura delle superiori misure economiche può essere assicurata anche con fondi regionali all'uopo previsti, ivi inclusi quelli di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 e alla legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2026;

Visto il modulo B1 allegato all'O.C.D.P.C. n. 1180/2026 "*Ricognizione dei danni subiti (D.Lgs 1/2018 art. 25, c.2, lett. e)) e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3 recante "*Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), parte prima, n. 6 del 2 febbraio 2026;

Visto il D.P. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 4 febbraio 2026 con cui è stato costituito l'Ufficio commissariale - struttura di supporto e nominato il Preposto nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 10 febbraio 2026 con la quale sono stati individuati Soggetti attuatori il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 e il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile per le azioni di cui all'art. 17 della medesima Ordinanza e per la gestione delle attività di volontariato, di emergenza e primo soccorso;

Vista la superiore Ordinanza commissariale che individua, altresì, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico quale responsabile del coordinamento di tutti gli interventi e dei rapporti con e tra i soggetti attuatori per il perseguimento delle finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 del 10 febbraio 2026 che individua l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. quale Soggetto attuatore per tutte le iniziative volte all'immediato sostegno delle attività economiche e produttive che hanno subito danni e perdite in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180, ivi inclusa la frana di Niscemi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) della medesima;

Visto che nell'elenco dei territori comunali oggetto di applicazione dell'Ordinanza n.

1180/2026 e allegato alla stessa è stato espressamente incluso il Comune di Niscemi colpito dalla frana che ne ha interessato il territorio, per cui le disposizioni dell'Ordinanza si applicano anche alla popolazione dello stesso;

Visto in particolare il citato art. 2 recante “*Contributi di autonoma sistemazione*” e il citato art. 4, comma 3, lett. a) dell'Ordinanza n. 1180/2026 che prevede che al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione interessata dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, i Commissari delegati definiscono, la compilazione della modulistica e la stima delle risorse da impiegare “*a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*”;

Ritenuto di dovere individuare il Comune di Niscemi quale soggetto attuatore per tutte le iniziative di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 3, lett a) dell'O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180 volte all'immediato sostegno della popolazione coinvolta dall'evento franoso previsto dalla stessa.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto,

ORDINA

ART. 1

Individuazione del soggetto attuatore.

1. Il Comune di Niscemi è individuato quale soggetto attuatore per tutte le iniziative di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 3, lett a) dell'O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180 volte all'immediato sostegno della popolazione coinvolta dall'evento franoso previsto dalla stessa.
2. In attuazione delle previsioni di cui al citato art. 2 dell'Ordinanza n. 1180/2026 i benefici economici di cui al comma 1 dello stesso sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

ART. 2

Competenze del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore dovrà:
 - a) definire le modalità per acquisire la modulistica allegata all'O.C.D.P.C. n. 1180/2026, ovvero il modulo B1 “*Ricognizione dei danni subiti (D.Lgs 1/2018 art. 25, c.2, lett. e)) e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*”;
 - b) effettuata la superiore ricognizione, fornire, entro il 2 marzo 2026, la stima delle risorse necessarie sulla base dei criteri individuati dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, lett. a) dell'Ordinanza n. 1180/2026, da inoltrare al Dipartimento Regionale Tecnico nella

- qualità di Ufficio Commissariale – struttura di supporto, affinché provveda agli adempimenti di cui all’art. 4 dell’Ordinanza n. 1180/2026;
- c) individuare con apposito provvedimento, condiviso dal Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di soggetto attuatore e responsabile del coordinamento delle azioni di cui all’ordinanza n. 1180/2026, da sottoporre alla firma del Commissario delegato, i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi ai beneficiari ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza n. 1180/2026;
 - d) predisporre gli elenchi dei beneficiari dei contributi, selezionati in base ai criteri individuati dal provvedimento di cui alla precedente lett. c), da sottoporre al Dipartimento regionale tecnico nella qualità di Ufficio Commissariale – struttura di supporto e da inviare, per il tramite dello stesso, per presa d’atto al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 4, Ordinanza n. 1180/2026);
 - e) provvedere all’erogazione dei contributi nell’ordine di cui all’elenco suindicato e nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative ai sensi dell’art. 4, comma 5, dell’Ordinanza n. 1180/2026.
 - f) Il Soggetto Attuatore dovrà procedere speditamente nelle varie fasi, adottando le procedure di legge consentite al fine della celere realizzazione delle attività assegnate con la massima urgenza.
 - g) Il Soggetto Attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Commissariale istituito giusta Disposizione n. 1 del 4 febbraio 2026 degli atti adottati.
 - h) Il Soggetto Attuatore è tenuto alla rendicontazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, dell’Ordinanza n. 1180/2026, da sottoporre al Dipartimento regionale Tecnico nella qualità di soggetto attuatore e responsabile del coordinamento degli interventi di cui all’Ordinanza n. 1180/2026, giusta Ordinanza commissariale n. 1 del 10 febbraio 2026 ai fini degli adempimenti di cui all’art. 6 della medesima relativo all’istituzione della “Contabilità speciale”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente al “*MODULO B1 “Ricognizione dei danni subiti (D.Lgs 1/2018 art. 25, c.2, lett. e)) e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”*”, allegato all’O.C.P.C.D. n. 1180/2026, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), nel sito della Regione Siciliana e nell’istituendo sito del Commissario delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO
O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
(SCHIFANI)